

Associazione E...DIZIONE STRAORDINARIA
Via Case Sparse 25 loc.Gabuso 28838 Stresa.
Codice Fiscale/Partita IVA01858770033.

23 OTT. 2020



Verbale di Assemblea del 15 ottobre 2020

In data 15 ottobre 2020, alle ore 21,00, si è riunita presso la sede di Stresa in via Case Sparse 25 l'Assemblea dell'Associazione E...DIZIONE STRAORDINARIA, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art.10 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor CESARE TACCONI*, che, constatato che sono presenti n. 9 soci aventi diritto al voto su n. 9 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** ai sensi dell'art.(11), e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Gianluca Binazzi. Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 30 ottobre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo

Egli fa presente che la scadenza del **30 ottobre 2020** è stata posta dal Decreto Crescita (Decreto Legge n.34 del 2019), che ha modificato l'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e la precedente scadenza in esso menzionata: **la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 08 ottobre 2020.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) e dall'imposta di registro.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,30.

Il Presidente
Tacconi Cesare

Il segretario verbalizzante
Binazzi Gianluca



BINAZZI Gianluca

Gianluca Binazzi

ROSIELLO Monica

Monica Rosiello

GAMBUZZI Raffaella

Raffaella Gambuzzi

RODINO' Domenico

Domenico Rodino'

VISCARDI Patrizia

Patrizia Viscardi

RABAINI Alessandra

Alessandra Rabaini

COLOMBO Paolo

Paolo Colombo

CERUTTI Annalisa

Annalisa Cerutti

CRISTINA Maurizio

Maurizio Cristina

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"E...DIZIONE STRAORDINARIA"

Articolo 1: Denominazione e sede

È costituita ai sensi D. Lgs 3 luglio 2017, n.117 e s.m quale associazione di promozione sociale denominata "E...DIZIONE STRAORDINARIA APS", con sede legale a Stresa (VB) in via Case Sparse n.25 L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Il trasferimento della sede associativa nel comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio direttivo dell'associazione.

Articolo 2: Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica, apartitica e aconfessionale. Promuove l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza ed opportunità e ripudia ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per causa di età, di deficit psichici, fisici o funzionale o di specifiche condizioni socioeconomiche, siano in condizioni di marginalità sociali. La sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente o in differita. Scopo dell'associazione è quello di promuovere cultura teatrale attraverso le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105:

- Art. 5 lett. d) D. Lgs. 117/2017: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Art. 5 lett. f) D. Lgs. 117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- Art. 5 lett. i) D. Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Art. 5 lett. k) D. Lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Art. 5 lett. l) D. Lgs. 117/2017: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
- Art. 5 lett. v) D. Lgs. 117/2017: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Art. 5 lett. w) D. Lgs. 117/2017: promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) l'allestimento di spettacoli teatrali, agendo nel rispetto della normativa vigente;
- b) la promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di corsi di aggiornamento, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri soci e a quelli di associazioni collegate;
- c) la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi;
- d) lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro;
- e) l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale;
- f) la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale.
- g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- n) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto. L'Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del

ettore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie innessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione potrà compiere inoltre ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 3: Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4: Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere.

Articolo 5: Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche di ambo i sessi che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita dal momento della presentazione della domanda di ammissione e si perfeziona con l'incasso della relativa quota che ne costituisce accettazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa laddove prevista è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 6: Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino ad allora sarà il genitore o il tutore a rappresentare il minore. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo. Il socio volontario non potrà in nessun modo essere retribuito, l'associazione potrà soltanto corrispondere al socio volontario il rimborso spese che il socio stesso avrà sostenuto per conto dell'associazione. Tuttavia, al fianco del lavoro di volontariato, l'associazione può avvalersi di personale con lo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'associazione. La cosiddetta collaborazione darà diritto ad un rimborso previa delibera del Consiglio Direttivo. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale nel rispetto del seguente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 7: Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) per scioglimento dell'Associazione, come regolato all'art. 20 dal presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) assunto dal Consiglio Direttivo è immediatamente esecutivo e può essere impugnato entro gg. 15 dal socio avanti all'Assemblea generale che dovrà essere convocata entro gg. 30. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una

a degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) sono tenuti al regolare pagamento delle quote associative per l'anno in corso. La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 8: Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità degli associati e le deliberazioni legittimate adottate sono obbligatorie per tutti, anche se dissenzienti o assenti. All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto gli associati maggiorenni e per i minorenni il genitore o il tutore. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante avviso affisso nei locali dell'Associazione e con contestuale comunicazione diretta. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere legittimamente intervenuto all'Assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9: Assemblea ordinaria

L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per: approvare il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e il bilancio preventivo dell'anno in corso, approvare le linee generali del programma delle attività, deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa, fissare annualmente l'importo quota associativa, deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, eleggere a scrutinio segreto gli organi direttivi dell'Associazione; deliberare sulle radiazioni di soci decise dal Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 10: Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno dei soci in regola con la quota associativa.

Articolo 11: Validità Assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

Articolo 12: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a dieci componenti compreso il Presidente, determinato di volta in volta dall'Assemblea dei soci e tutti vengono eletti dall'Assemblea stessa. La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina. In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario. La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere incaricato dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13: Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione, qualora non ci fosse all'interno del Consiglio un membro adatto a ricoprire questo incarico per mancanza di nozioni contabili e amministrative, può incaricare un socio in regola con la quota associativa come tesoriere protempore.

Articolo 14: Convocazione

Su richieste del Consiglio Direttivo possono essere convocati in consiglio i soci in regola con la quota associativa che abbiano competenze esclusive a supporto di attività specifiche dell'Associazione.

Articolo 15: Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo

- e le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie
- are le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) redigere e deliberare i bilanci da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- e) decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;
- g) determinare l'ammontare delle quote annue associative;
- h) redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sua prima riunione
- i) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione
- j) individuare le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore.
- k) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

Articolo 14: Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 60 gg. l'Assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente che dovrà tenersi entro gg. 30 dalla convocazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Articolo 15: Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo eletto in Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente dirige l'Associazione ed è il Legale Rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) sovrintendere all'intera gestione dell'Associazione;
- d) firmare gli atti relativi all'attività della Associazione. In sua assenza, detti compiti sono delegati al Vice Presidente.

Articolo 16: Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Articolo 17: Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione;
- b) dalle quote associative annuali ed eventuali contributi dei soci determinati dal Consiglio Direttivo;
- c) da eredità, donazioni e legati;
- d) da contributi, erogazioni e lasciti diversi di enti e soggetti pubblici e privati, dell'Unione Europea e altri organismi internazionali;
- e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- f) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Articolo 18: Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 14. 1

Articolo 19: Anno sociale

o sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno

Articolo 20: Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente convocata e costituita: è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi (2/3) dei presenti. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto a Enti o Associazioni appartenenti al Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività teatrale in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21: norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Articolo 22: Norme transitorie

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
3. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Associazione E...DIZIONE STRAORDINARIA

STRESA 15 ottobre 2020

Il Presidente:

Il Segretario:



Registrato UT Verbania il 23 OTT. 2020
N. 1665 Serie 3 Registro //

Per Euro

ESENTI



AGENZIA DELLE ENTRATE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE E DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE

01858770033

NUMERO PARTITA

01858770033

TIPO SOGGETTO

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

E...DIZIONE STRAORDINARIA APS

COMUNE

STRESA

PROV.

VB

INDIRIZZO

VIA CASE SPARSE 25

TIPO ATTIVITA'

900101 ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

TCCCSR54M14I976S

COGNOME E NOME

TACCONI CESARE

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO

U.T. VERBANIA

DATA 23/10/2020

IL FUNZIONARIO



AVVERTENZE

1. Il presente certificato è rilasciato dal competente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed alle ditte individuali che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativa ad attività già esercitata.
2. Ai soggetti già in possesso del codice fiscale con il presente certificato viene attribuito soltanto il numero di partita IVA.
3. In caso di smarrimento del presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domanda al competente ufficio.
4. Il numero di partita IVA deve essere indicato nelle dichiarazioni annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell'IVA conferite alle aziende di credito, nonché in ogni altra comunicazione all'ufficio provinciale IVA.
5. Il numero di codice fiscale deve essere indicato, tra l'altro, nei seguenti atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domanda per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.